

COMUNE DI CORNAREDO
Provincia di Milano

ALLEGATO ALLA DELIBERA
DEL C.C. 21/05/91 N° 76

IL SINDACO

fto



IL SEGRETARIO GEN.le

fto

REGOLAMENTO DI FOGNATURA PUBBLICA.

Data

Primo

Records

[Handwritten signature]

SOMMARIO

Capitolo primo

Disposizioni generali:

- Art. 1 smaltimento acque di scarico
- art. 2 caratteristiche degli scarichi
- art. 3 caratteristiche degli insediamenti
- art. 4 insediamento produttivo
- art. 5 insediamento civile
- art. 6 assimilabilità degli scarichi
- art. 7 recapito degli scarichi
- art. 8 altri recapiti acque meteoriche

Capitolo secondo

Rete di fognatura interna:

- art. 9 definizione
- art.10 condotti di caduta e collettori
- art.11 canalizzazioni per acque nere
- art.12 pozzetti di ispezione
- art.13 reti di fognatura separate
- art.14 fosse settiche
- art.15 disoleatori
- art.16 impianti di trattamento
- art.17 tombinature stradali private
- art.18 pozzi perdenti per acque bianche
- art.19 cameretta d'immissione
- art.20 pozzetto di prelievo
- art.21 pozzetto di separazione acque di prima pioggia
- art.22 piazzola di sosta dei cassoni per la raccolta rifiuti
- art.23 ispezionabilità dei manufatti
- art.24 manutenzione
- art.25 controlli

Capitolo terzo.

Allacciamento alla fognatura comunale:

- art.26 obbligo di allacciamento alla fognatura comunale
- art.27 termini per l'allacciamento alla fognatura comunale
- art.28 avviso dell'entrata in funzione di nuovi tronchi di fognatura
- art.29 procedura per la richiesta di allacciamento
- art.30 modalità per la redazione del progetto
- art.31 posa del condotto di allacciamento
- art.32 diritti di allacciamento
- art.33 pagamento del diritto di allacciamento
- art.34 esecuzione d'ufficio dell'allacciamento
- art.35 mancato pagamento del diritto d'allacciamento



- art.36 ritardato pagamento dei diritti di allacciamento
- art.37 proprietà dei condotti di allacciamento ed obblighi conseguenti
- art.38 permesso di allacciamento
- art.39 autorizzazione all'esecuzione delle opere
- art.40 termine per l'esecuzione delle opere
- art.41 varianti in corso d'opera
- art.42 difformità di esecuzione delle opere
- art.43 titolarità del permesso di allacciamento

Capitolo quarto

Autorizzazione allo scarico:

- art.44 autorizzazione degli scarichi
- art.45 scarichi in attesa di autorizzazione
- art.46 autorizzazioni allo scarico di insediamenti di cat. A - B e D di cui all'art.1 della L.R. 62/85
- art.47 autorizzazione definitiva
- art.48 procedura per la richiesta di autorizzazione allo scarico di insediamenti produttivi e di cat. C di cui all'art. 1 della L.R. 62/85
- art.49 disposizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico
- art.50 cessazione dell'autorizzazione
- art.51 titolarità dello scarico
- art.52 modifica del ciclo produttivo - ampliamenti
- art.53 controllo degli scarichi

Capitolo quinto.

Canone per i servizi di fognatura:

- art.54 canone per il servizio di fognatura e depurazione
- art.55 modalità di determinazione e riscossione del canone


Capitolo sesto.

Disposizioni finali:

- art.56 acque di raffreddamento
- art.57 acque di drenaggio
- art.58 scarichi vietati
- art.59 campo di applicazione
- art.60 sanzioni

Allegati.

- Allegato A tabella A Legge 319/76
- Allegato B individuazione scarichi di tabella C
- Allegato C schema fossa settica
- Allegato D schema pozzetto disoleatore
- Allegato E schema cameretta di allacciamento
- Allegato F schema pozzetto di prelievo
- Allegato G schema fossa acque di prima pioggia
- Allegato H domanda permesso di allacciamento
- Allegato I classificazione degli scarichi L.R. 62/85
- Allegato L domanda autorizzazione all'immissione di scarichi



CAPITOLO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Smaltimento acque di scarico.

Il proprietario di un'immobile a qualunque uso adibito, dovrà provvedere allo smaltimento delle acque di scarico secondo le norme del presente Regolamento ed in conformità alle normative vigenti.

Art. 2 Caratteristiche degli scarichi.

A secondo della provenienza le acque di scarico possono essere definite "nere", "industriali", "bianche", e di "prima pioggia".

Gli scarichi idrici di rifiuto, derivanti da fabbricati si distinguono in relazione all'origine in:

- a) acque meteoriche (bianche);
- b) acque luride civili (nere);
- c) acque di processo industriale;
- d) acque di prima pioggia.

Delle acque meteoriche sono da considerare acque di prima pioggia quelle corrispondenti ad una precipitazione di 5 mm. uniformemente distribuite sull'intera superficie scolante per ogni evento meteorico nei primi 15 minuti di precipitazione.

Art. 3 Caratteristiche degli insediamenti.

Ai fini della regolamentazione degli scarichi gli insediamenti possono essere civili e produttivi (L. n. 690 del 8/10/76).

Art. 4 Insediamento produttivo.

Per insediamento produttivo si intende uno o più edifici od installazioni collegati tra loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nel quale si svolgono prevalentemente, con caratteristica di stabilità e permanenza, attività di produzione beni.

Art. 5 Insediamento civile.

Per insediamento civile si intende uno o più edifici od installazioni, collegati fra loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali ed adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, e prestazione di servizi ovvero ad ogni altra attività compresa tra quelle di cui al precedente art. 4 qualora dia origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi.

Aut.

Art. 6 Assimibilità degli scarichi.

Sono assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi gli scarichi originati da qualsiasi attività a mezzo dei quali vengono annualmente allontanati dopo l'uso, acque per un volume massimo non superiore a quello degli edifici di provenienza e il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia compreso nei parametri di cui alla tabella n. 1 - L.R. n. 62 del 27/5/86 (All. A) - ed inferiore alle corrispondenti concentrazioni limite.

Art. 7 Recapito degli scarichi.

Ogni scarico a secondo delle caratteristiche di cui all'art. 2 dovrà essere convogliato in idoneo recapito.

Le acque nere dovranno essere convogliate alla fognatura comunale nei limiti previsti dalla normativa vigente (L. n. 319 del 31/5/76) e con le modalità contenute nel presente Regolamento.

Le acque bianche dovranno essere disperse nel suolo attraverso pozzi perdenti o, tutte le volte che sia possibile, per subirrigazione.

Tale disperdimento dovrà avvenire ad adeguata distanza da tutti i muri degli edifici vicini e in relazione alla natura geologica del terreno e al profilo altimetrico.


Le acque di prima pioggia, limitatamente agli insediamenti produttivi e di categoria C (all. B), dovranno essere convogliate alla fognatura comunale con le modalità contenute nel presente Regolamento.

Per tutti gli altri insediamenti vale quanto indicato nel III comma del presente articolo.

Art. 8 Altri recapiti per acque meteoriche.

Nelle situazioni in cui siano presenti fontanili oppure la fognatura comunale per le acque bianche, sarà possibile utilizzare gli stessi esclusivamente come sfioratori di supero previo parere favorevole da parte dell'Ufficio Ecologia del Comune.

Per l'utilizzo di fontanili è necessaria l'autorizzazione dei privati aventi diritto d'acqua sui medesimi.



CAPITOLO SECONDO
RETE DI FOGNATURA INTERNA

Art. 9 Definizione.

Come rete di fognatura interna si intende il complesso di condotte, canalizzazioni, caditoie, camerette e impianti di trattamento a servizio dei fabbricati e delle aree di loro pertinenza, siano esse strade o piazzali, all'interno del perimetro delimitante la proprietà privata.

Art.10 Condotti di caduta e collettori.

I condotti di caduta ed i collettori devono avere il diametro commisurato alla quantità di acque di scarico da allontanare.

Art.11 Canalizzazioni per acque nere.

Le canalizzazioni ed i loro manufatti devono essere impermeabili sia alla penetrazione di acque dall'esterno che alla fuoriuscita di liquami dal loro interno e devono avere una pendenza tale da garantire l'autolavaggio.

Le canalizzazioni devono essere collocate sempre al di sotto delle tubazioni della distribuzione idrica e nel caso siano posate in vicinanza di alberi o piantumazioni è necessario porre attenzione al problema delle azioni esercitate dalle radici.

Art.12 Pozzetti d'ispezione.

Lungo le canalizzazioni ed in corrispondenza di incroci tra canalizzazioni devono essere previsti dei pozzetti di ispezione in modo da agevolare la manutenzione.

Art.13 Reti di fognatura separate.

La rete di fognatura interna deve prevedere condotti di caduta e canalizzazioni distinte in base alle caratteristiche degli scarichi (art. 2 del presente Regolamento).


E' vietato immettere acque nere e industriali in condotti di caduta e canalizzazioni per acque bianche e viceversa.

Le singole reti prima della loro confluenza o recapito devono avere idoneo dispositivo a perfetta tenuta che ne consenta il prelievo (pozzetto di prelievo).

E' ammessa l'unificazione delle diverse reti a monte del recapito finale.

Art.14 Fosse settiche.

Gli scarichi di origine civile prima dell'immissione in fognatura non dovranno essere trattati attraverso fosse settiche.



Art.15 Disoleatori.

Per tutte le aree o locali ove sia possibile la dispersione di olii minerali e simili, e in particolare autorimesse, zone carrabili, aree di pertinenza di stazioni di servizio e autofficine, dovranno essere previsti dei pozzetti disoleatori (all. D) posizionati lungo la rete prima dell'immissione nel recapito finale.

Art.16 Impianti di trattamento.

Per il trattamento di acque di scarico provenienti da lavorazioni o processi produttivi il cui contenuto inquinante non risulti inferiore ai valori limite dei parametri previsti dalla normativa vigente (L. 319/76 e successive modifiche) dovrà essere utilizzato un idoneo impianto di trattamento dotato di stazione di controllo, di facile accesso, posizionata immediatamente a valle dell'impianto.

Art.17 Tombinature stradali private.

Per la raccolta e l'allontanamento delle acque meteoriche dalle sedi stradali e dai piazzali devono essere previste delle caditoie a griglia (in sede stradale) o a bocca di lupo (sotto marciapiede) complete di pozzetto di decantazione.

Art.18 Pozzi perdenti per acque bianche.

I pozzi o altre opere usate per la dispersione sul suolo delle acque bianche dovranno essere costruiti in numero e di dimensioni tali da assicurare la dispersione delle acque meteoriche raccolte all'interno della proprietà.

Il funzionamento nel tempo dovrà essere garantito dalla manutenzione periodica a carico della proprietà.

Art.19 Cameretta d'immissione.


L'immissione delle acque nere nel condotto di allacciamento dovrà avvenire mediante un giunto semplice, un sifone ed una ispezione.

Questi tre elementi di materiale ceramico dovranno essere alloggiati in una apposita cameretta (all. E).

Tale cameretta di dimensioni adeguate a contenere i tre manufatti dovrà essere impermeabile, accessibile e facilmente ispezionabile.

Art.20 Pozzetto di prelievo.

Immediatamente a monte della cameretta di allacciamento alla fognatura comunale dovrà essere previsto un pozzetto per i prelievi di controllo (all. F).



Quando l'allacciamento alla fognatura comunale interessa più utenze il pozzetto dovrà essere previsto immediatamente a monte dell'innesto sulla canalizzazione centrale.

Il pozzetto di prelievo dovrà comunque avere un'apertura minima di cm. 40 x 40.

Tale pozzetto deve essere a perfetta tenuta e permettere un accumulo anche estemporaneo di acque di scarico per una profondità di almeno cm. 50.

Art.21 Pozzetto di separazione acque di prima pioggia.

Nei casi previsti dal comma IV art.7 del presente Regolamento, immediatamente a monte di ogni immissione in pozzo perdente dovrà essere posizionato un pozzetto di separazione delle acque di prima pioggia, le cui caratteristiche sono quelle indicate nell'allegato G.

Il corretto funzionamento dovrà essere assicurato dalla manutenzione periodica a carico della proprietà.

Art.22 Piazzola di sosta dei cassoni per la raccolta rifiuti.

La piazzola o area di sosta dei cassoni per la raccolta rifiuti dovrà essere realizzata in modo da convogliare alla rete di fognatura interna le acque di lavaggio dei cassoni medesimi.

art.23 Ispezionabilità dei manufatti.

L'ispezionabilità dei manufatti di raccolta, allontanamento e trattamento degli scarichi quali fosse settiche, disoliatori, pozzi di dispersione, pozzetti di separazione acque di prima pioggia, pozzetti di prelievo e camerette d'immissione dovrà essere assicurata attraverso un chiusino posto in superficie di dimensioni tali da permettere l'ispezione.

E' vietato ricoprire tali chiusini con terra e quant'altro impedisca il normale controllo da parte delle Autorità preposte.


Art.24 Manutenzione.

Il proprietario di un insediamento dotato di rete di fognatura interna dovrà provvedere alla manutenzione periodica della medesima al fine di garantirne il corretto funzionamento.

Art.25 Controlli.

La rete di fognatura interna è soggetta a controlli da parte dei funzionari preposti.

A questi dovrà essere concesso l'accesso ai locali in cui si trovano le installazioni.



CAPITOLO TERZO
ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE

Art.26 Obbligo di allacciamento alla fognatura comunale.

Gli scarichi di cui ai commi II e IV del precedente art. 7, provenienti da fabbricati ubicati in zone provviste di fognatura, dovranno essere allacciati alla medesima nei modi indicati dal presente Regolamento.

Nel caso in cui non sia possibile l'allacciamento per l'inesistenza della fognatura comunale occorrerà attenersi a quanto previsto dalle disposizioni del Comitato Interministeriale del 4/2/1977: "Criteri, metodologia e norme tecniche generali di cui all'art. 2 lettera b - d - e della Legge 10/5/1976 n. 319 e modifiche seguenti" e dalla Legge Regionale 27/5/1985 n. 62.

Art.27 Termini per l'allacciamento alla fognatura comunale.

Il termine fissato per l'allacciamento alla fognatura comunale è il seguente:

a) nuovi insediamenti

- all'atto dell'attivazione dello scarico.

b) insediamenti presistenti alla realizzazione del tronco di fognatura

- entro due anni dalla data di deliberazione del Consiglio Comunale di entrata in funzione del tronco di fognatura.

Per motivi di urgenza, il Sindaco potrà fissare termini più ridotti mediante ordinanza motivata.


Art.28 Avviso dell'entrata in funzione di nuovi tronchi di fognatura.

Ad avvenuta esecuzione di nuovi tronchi di fognatura e successivamente alla deliberazione relativa alla loro entrata in funzione, il Sindaco provvederà ad informare la cittadinanza interessata.

Art.29 Procedura per la richiesta di allacciamento.

Il proprietario dell'insediamento dovrà farne richiesta all'Ufficio Tecnico Comunale utilizzando l'apposito modulo (all. H).

Sullo stesso dovranno essere indicati: il numero degli allacciamenti, la loro ubicazione, il diametro del condotto di allacciamento e la natura degli scarichi da allacciare.



Alla richiesta di allacciamento dovranno essere allegati:

1) la tavola indicante il progetto completo della rete di fognatura interna (in triplice copia) redatto nei modi indicati dall'art. 30.

Art.30 Modalità di redazione del progetto.

Il progetto da consegnare all'Ufficio Tecnico all'atto della richiesta di allacciamento alla fognatura comunale dovrà essere redatto in scala 1:100 e riportare le firme del progettista e della direzione lavori.

Sulla planimetria dovranno essere indicati:

a) l'area da servire, i fabbricati, le strade, i piazzali, le aree a verde, le aree scoperte pavimentate e quelle drenanti. Di queste ultime occorrerà indicare la caratteristica delle pavimentazioni.

b) la rete di fognatura interna completa di condotti, canalizzazioni, fosse settiche, pozzi perdenti, pozzetti di prelievo e di separazione acque di prima pioggia, caditoie, camerette d'immissione e degli eventuali impianti di trattamento e di sollevamento.

Nel caso in cui l'allacciamento alla fognatura comunale riguarda insediamenti non produttivi e comunque di limitate dimensioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e non comporti adeguamenti alla rete preesistente, il progetto potrà essere firmato dal proprietario.

Art.31 Posa del condotto di allacciamento.

La posa del condotto di allacciamento della rete interna alla fognatura comunale è realizzato dal Comune mediante impresa di fiducia e riguarda il tratto insistente sul suolo pubblico fino al limite della proprietà.

La posa del condotto di allacciamento insistente sul suolo pubblico può essere realizzata dal proprietario dell'immobile da allacciarsi qualora abbia ottenuto autorizzazione dal Sindaco.

Ai fini del rilascio dell'Autorizzazione dovrà essere specificata la volontà di eseguire in proprio i lavori sulla domanda di allacciamento alla fognatura (all. H).

In quest'ultimo caso i lavori dovranno essere effettuati sotto la sorveglianza dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art.32 Diritti di allacciamento.

Per la posa del condotto di allacciamento alla fognatura comunale dovrà essere versato al Comune un diritto di allacciamento calcolato in base alle tariffe previste dall'apposita deliberazione del Consiglio Comunale.



Tale diritto sarà calcolato dall'Ufficio Tecnico Comunale successivamente alla richiesta di allacciamento e dovrà essere versato prima dell'inizio dei lavori.

Il diritto di allacciamento calcolato in via preventiva potrà essere conguagliato in via consuntiva al termine dei lavori.

Qualora la posa del condotto di allacciamento venga effettuata dalla proprietà dell'immobile da allacciarsi non è dovuto nessun diritto di allacciamento; nel caso le opere comportassero la manomissione della sede stradale dovrà essere richiesta apposita autorizzazione alla rottura della sede stradale.

Art.33 Pagamento del diritto di allacciamento.

Il pagamento del diritto di allacciamento dovrà essere pagato prima del rilascio dell'Autorizzazione all'allacciamento.

Art.34 Esecuzione d'ufficio dell'allacciamento.

Nel caso di comprovata urgenza e di motivata necessità il Sindaco ordina l'esecuzione d'ufficio della posa del condotto di allacciamento anche in assenza della richiesta da parte del privato.

Entro 30 giorni dal termine dei lavori, su richiesta dell'Ufficio Tecnico Comunale, il proprietario dell'insediamento allacciato dovrà perfezionare la pratica come previsto dagli artt. 29 e 30 del presente Regolamento.

Art.35 Mancato pagamento del diritto di allacciamento.

Per il recupero dell'imposta a carico del privato si procederà attraverso la procedura coattiva prevista per le entrate patrimoniali dei Comuni.

Art.36 Ritardato pagamento dei diritti di allacciamento.

Nel caso di ritardato pagamento del diritto di allacciamento saranno applicati gli interessi di mora a partire dalla scadenza dei termini.

Art.37 Proprietà dei condotti di allacciamento ed obblighi conseguenti.

Le opere di allacciamento esistenti tra il condotto principale e la cameretta d'immissione sono di proprietà comunale per la parte ricadente sul suolo pubblico e di proprietà privata sulla proprietà restante.

Il Comune ed il proprietario dell'insediamento dovranno provvedere alla manutenzione della parte di loro proprietà.



Art.38 Permessi di allacciamento.

L'immissione degli scarichi nella fognatura comunale è subordinato alla concessione del permesso di allacciamento rilasciata dal Sindaco su parere favorevole dell'Ufficio Comunale competente e del Servizio Igiene Pubblica e Ambientale dell'U.S.S.L. n. 68.

E' vietata l'immissione di scarichi in fognatura senza la prescritta autorizzazione, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 45 del presente Regolamento.

Art.39 Autorizzazione alla esecuzione delle opere.

L'autorizzazione alla esecuzione delle opere prevista nel progetto si intende concessa con il rilascio del permesso.

Art.40 Termine per l'esecuzione delle opere.

Le opere previste nel progetto per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'allacciamento dovranno essere ultimate entro 90 giorni dal rilascio del permesso medesimo e comunque prima del rilascio delle licenze d'uso quando trattasi di nuovi insediamenti.

Per gli insediamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento che, scaduti i termini, non avessero ultimato i lavori, si provvederà d'ufficio all'esecuzione dei medesimi.

Art.41 Varianti in corso d'opera.

Le varianti che si rendessero necessarie durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere comunicate all'Ufficio Tecnico Comunale per il previsto parere.


In tale caso dovrà essere presentato il progetto definitivo con le modifiche apportate.

Art.42 Diffformità di esecuzione delle opere.

Eventuali diffformità nell'esecuzione delle opere rispetto al progetto presentato comporteranno la revoca della concessione del permesso di allacciamento.

Art.43 Titolarità del permesso di allacciamento.

Qualsiasi variazione della concessione del permesso di allacciamento relativamente alla titolarità del medesimo dovrà essere richiesta al Sindaco e da questi autorizzata.



CAPITOLO QUARTO
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Art.44 Autorizzazione degli scarichi.

In base alla Legge 319/76 (e successive modifiche) tutti gli scarichi in fognatura devono essere autorizzati dal Sindaco, sentito il parere del Servizio Igiene Pubblica e Ambientale dell'U.S.S.L. n. 68.

Art.45 Scarichi in attesa di autorizzazione.

Nell'attesa del rilascio dell'autorizzazione a seguito richiesta sarà consentito lo scarico in fognatura in via provvisoria nel rispetto delle normative vigenti per il periodo di tempo necessario per il rilascio della medesima.

Art.46 Autorizzazioni allo scarico di insediamenti di cat. A - B e D di cui all'art. 1 L.R. 62/85 (all. I).

Per gli insediamenti di cui al presente articolo l'autorizzazione allo scarico sarà sostituita dal permesso di allacciamento, come previsto dall'art. 38 del presente Regolamento.

Art.47 Autorizzazione definitiva.

L'autorizzazione è rilasciata in forma definitiva quando sia stato accertato che gli scarichi rispettano i limiti di accettabilità e le prescrizioni previste dalla legge. n. 319 del 31/5/1976.

Art.48 Procedura per la richiesta dell'autorizzazione allo scarico di insediamenti produttivi e di Cat. C di cui all'art. 1 L.R. 62/85 (all. I).

All'atto della richiesta di allacciamento alla fognatura comunale congiuntamente alla richiesta del nulla - osta per l'inizio attività, il titolare dell'insediamento produttivo dovrà inoltrare la domanda all'Ufficio Tecnico Comunale, utilizzando il modulo appositamente predisposto (all. L).

Art.49 Disposizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico

Il titolare dell'insediamento è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nel provvedimento autorizzativo, pena la revoca dell'autorizzazione stessa.



Art.50 Cessazione dell'autorizzazione.

Qualora per qualsiasi causa venga disattivato uno scarico precedentemente autorizzato, il titolare dell'insediamento dovrà informare il Sindaco con preavviso di tre mesi mediante lettera raccomandata.

La riattivazione di uno scarico cessato comporta la richiesta di una nuova autorizzazione e l'accertamento delle condizioni atte al suo rilascio.

Art.51 Titolarità di uno scarico.

Qualsiasi variazione dell'autorizzazione relativamente alla titolarità dello scarico dovrà essere richiesta al Sindaco e da Questi autorizzata.

Art.52 Modifica del ciclo produttivo - ampliamenti.

Quando in seguito alla modifica dei cicli produttivi o all'ampliamento dell'attività vengono variate le caratteristiche quantitative e qualitative degli scarichi si dovrà richiedere una nuova autorizzazione.

Non sono soggette a nuova autorizzazione le modifiche dei cicli produttivi o gli ampliamenti di attività che non comportano variazione delle caratteristiche degli scarichi.


Tali modifiche dovranno comunque essere denunciate e documentate dettagliatamente.

Art.53 Controllo degli scarichi.

In qualsiasi momento Tecnici Comunali o del Servizio di Igiene Pubblica e Ambientale dell' U.S.S.L. n. 68 potranno controllare il rispetto dei termini contenuti nell'autorizzazione e dei parametri fissati dalla normativa vigente.

A tal fine ogni insediamento produttivo, allacciato alla fognatura comunale, dovrà predisporre un apposito pozzetto di controllo immediatamente a monte delle camerette d'immissione.

Il pozzetto dovrà avere le caratteristiche di cui all'art.19 del presente Regolamento.




CAPITOLO QUINTO
CANONE PER I SERVIZI DI FOGNATURA

Art.54 Canone per servizio di fognatura e depurazione.

Per i servizi di raccolta, allontanamento, collettamento, depurazione e scarico è previsto il pagamento di un canone a carico di ogni utente come previsto dall'art. 17 della Legge 319 del 31/5/1976 e successive modificazioni.

Art.55 Modalità di determinazione e riscossione del canone.

Per la determinazione e la riscossione del canone si fa riferimento a quanto previsto dalla L. 319/76 come modificata dalla L. 153/81 per gli insediamenti civili e per quelli assimilabili ai civili ed alla L.R. 25/81 per quanto riguarda gli insediamenti produttivi.



Caruso

CAPITOLO SESTO
DISPOSIZIONI FINALI

Art.56 Acque di raffreddamento.

Le acque provenienti da impianti di raffreddamento dovranno essere di norma riciclate.

Art.57 Acque di drenaggio.

E' vietato lo scarico in fognatura del drenaggio delle acque di falda.

Art.58 Scarichi vietati.

Nella fognatura comunale è in ogni caso vietato lo scarico di:

- rifiuti solidi, speciali e tossico - nocivi;
- sostanze infiammabili ed esplosive;
- sostanze che sviluppano gas o vapori tossici;
- sostanze che possono danneggiare condutture ed impianti;
- sostanze radioattive.

Art.59 Campo di applicazione.

Sono soggette alle norme del presente Regolamento i nuovi allacciamenti alla fognatura comunale, i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni di fognature esistenti e in via transitoria le richieste di autorizzazione e/o allacciamento non ancora rilasciate all'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art.60 Sanzioni.

Nel caso di inosservanza alle norme del presente Regolamento il Sindaco su Relazione tecnica compilata dall'Ufficio Tecnico Comunale stabilirà una sanzione pecuniaria che potrà variare da L. 200.000 a L. 5.000.000, fatte salve le eventuali sanzioni di carattere penale dovute all'inosservanza di Leggi emanate dallo Stato o dalla Regione Lombardia.





TABELLA I

Parametri	Concentrazioni
pH	6,5-8,5
Temperatura °C	30
Colore	Non percettibile dopo diluizione 1:40 su uno spessore di 10 centimetri
Odore	Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere
Materiali sedimentabili (ml/l)	10
Materiali in sospensione totali (mg/l)	200
BOD ₅ (mg/l)	250
COD (mg/l)	50
Cloruri (mg/l come Cl)	100
Fosforo totale (mg/l come P)	10
Azoto ammoniacale (mg/l come NH ₄)	30
Azoto nitroso (mg/l come N)	0,6
Azoto totale (mg/l come N)	50
Grassi e oli animali e vegetali (mg/l)	100
Tensioattivi (mg/l)	10

Per i restanti parametri di cui alle Tabelle A e C della Legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificata dalla Legge 24 dicembre 1979, n. 650, sono ammesse concentrazioni non superiori a quelle dell'acqua approvigionata.



[Handwritten signature]

**DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Individuazione degli scarichi di categoria C, di cui all'art. 1, primo comma, della L.R. 27 maggio 1985, n. 62 «Disciplina degli scarichi degli insediamenti civili e delle pubbliche fognature - Tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento» - (Deliberazione della Giunta Regionale del 24 giugno 1986 - n. 4/10562)

(esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. spec. 9628/10396 del 9 luglio 1986).

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 37, terzo comma, primo alinea della L.R. 27 maggio 1985, n. 62, in base al quale la Giunta regionale individua, sentita la competente Commissione consiliare, gli scarichi di categoria C, di cui all'art. 1, primo comma, della stessa Legge Regionale;

Ricordato che la ratio di tale individuazione è deducibile dall'art. 14 della L.R. 62/85, che delimita l'ambito di applicazione delle particolari disposizioni definite nel titolo III della medesima Legge a tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento;

Tenuto presente che, ai fini della richiamata individuazione, sono da prendere in considerazione esclusivamente gli insediamenti adibiti a prestazione di servizi, a sensi del sopra citato art. 1, primo comma, della L.R. 62/85, dai quali possano comunque derivare pericoli di inquinamento per le falde sotterranee;

Rammentato che la individuazione degli scarichi di categoria C deve essere messa in correlazione anche con una serie di adempimenti posti dalla Legge Regionale in parola a loro carico, tra cui in particolare quello stabilito dall'art. 20, terzo comma, in base al quale, nell'ambito degli insediamenti civili con scarichi di categoria C, sono individuati dal Consiglio regionale quelli tenuti a sottoporre a trattamento le relative acque di prima pioggia, in quanto, in relazione alla tipologia dell'attività svolta, ritenute particolarmente pericolose a causa del loro contenuto inquinante;

Visto il parere, allegato sotto A (omissis) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, redatto dagli uffici in collaborazione con il Comitato tecnico per la gestione delle risorse idriche di cui all'art. 15 della L.R. 32/80 e successive modificazioni e dallo stesso approvato nella seduta dell'11 dicembre 1985;

Ritenuto di condividere in linea di massima il suddetto parere;

Sentita la competente Commissione consiliare che in proposito si è espressa nella seduta del 15 aprile 1986;

Su proposta dell'Assessore preposto al Settore Ambiente, Ecologia;

a voti unanimi, espressi con le formalità di Legge

Delibera:

1) Di individuare quali scarichi della categoria C, di cui all'art. 1, primo comma, della L.R. 27 maggio 1985, n. 62, quelli provenienti dai seguenti insediamenti:

a) Stazioni di distribuzione di carburante; autofficine; carrozzerie; autolavaggi; depositi di mezzi di trasporto pubblico;

b) Lavanderie a umido e tintorie;

c) Studi e laboratori fotografici e radiografici;

d) Depositari di rifiuti, centri di cernita e/o trasformazione degli stessi; depositi di rottami; depositi di veicoli destinati alla demolizione;

e) Depositari all'ingrosso di sostanze liquide e/o solide;

f) Mercati all'ingrosso di carne, pesce, frutta, verdura e fiori;

g) Macelli annessi ai negozi di vendita di carne.


2) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il Presidente: Guzzetti
Il Segretario: Di Giugno


FOSSA "IMHOFF"

- ALLEGATO C -

PIANTA



SEZIONE



Il coacchio è completo di armatura per il getto in opera


- Spessore per eventuale asfaltatura
- Getto in calcestruzzo da eseguire in opera
- Parte prefabbricata

Handwritten signature


POZZETTO DECANTATORE E SEPARATORE OLII E GRASSI

- ALLEGATO D -

-PIANTA POZZETTO-




-PIANTA CHIUBINO-




SCHEMA DI DISPOSIZIONE DEL POZZETTO CON CADITOIE DA ABBINARE AL DECANTATORE

-PIANTA-



-SEZIONE A-A-



Handwritten notes:

Il pozzetto impedisce alle acque di dare origine ai moti turbolenti che ne pregiudicherebbero il funzionamento - A -

trappe piano


colle fognatura

6/10/1955

Handwritten signature:


Carli

CAMERETTA DI ALLACCIAMENTO




[Handwritten signature]

POZZETTO DI PRELIEVO




SEZIONE A-A1




FOSSA ACQUE DI PRIMA PIOGGIA - ALLEGATO G -

PIANTA




PESO TOTALE FOSSA KG. 2200

BEZIONE A-A



BEZIONE B-B



IL DISLIVELLO "C" VARIA IN BASE ALLA SUPERFICIE D'ACQUA DA SMALTIRE

Handwritten signature

marca da
bollo

Consorzio **RICHIESTA CONCESSIONE DEL PERMESSO DI
ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE**

Data Al Signor Sindaco del Comune di Cornaredo.

Il sottoscritto
nato a il Cod. Fisc.
residente a Via n. ...
tel.

in qualità di proprietario - titolare del diritto
dell'insediamento civile - produttivo
di Via n.
attualmente occupato da
ragione sociale

Visto il Regolamento di fognatura comunale
chiede

il permesso di allacciamento alla fognatura comunale di Via
..... in corrispondenza del n.civ.
degli scarichi provenienti dal medesimo insediamento consistenti
in civili; industriali; altro
a tal fine si impegna:

(1).....- a realizzare in proprio i lavori per la posa dei
contotti di allacciamento del diametro di cm. in accordo e
con la sorveglianza dell'Ufficio Tecnico Comunale

.....- a pagare i diritti di allacciamento per la posa
di n. condotti del diametro di cm., prima della
esecuzione dei lavori, a mezzo di reversale da intestare a:

Sig./ Rag. Sociale
Via n. tel.

Località Cod. Fisc./Part.I.V.A.
Allega alla presente ai sensi degli art. 29 e 30 del Regolamento
di fognatura comunale schema di fognatura in scala 1:200 in
triplice copia.

CONSORZIO REGIONALE
Comitato degli amministratori
Comitato di gestione
Comitato di controllo
Comitato di vigilanza

Comunica inoltre che il Codice di Utente attribuitogli dal
Consorzio Acqua Potabile è il seguente 211.....
211.....

Data

.....

Firma del Richiedente

.....

(1) specificare, segnando una X sulla voce che interessa, se la
posa è realizzata dal richiedente o è richiesta al Comune di
Cornaredo.

Parere dell'Ufficiale Sanitario:

Prot. n.

.....
.....
.....
.....
.....

data.

L'Ufficiale Sanitario

.....

Parere dell'Ufficio Tecnico Comunale:

.....
.....
.....
.....
.....

Data

Il Tecnico Comunale

.....

Handwritten signature

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1985, n. 62

Disciplina degli scarichi degli insediamenti civili e delle pubbliche fognature - Tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente Legge Regionale:

INDICE

TITOLO I - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI

- Art. 1 - Classificazione degli scarichi
- Art. 2 - Scarichi in zone servite da pubbliche fognature
- Art. 3 - Divieti di scarico in zone non servite da pubbliche fognature
- Art. 4 - Scarichi della categoria A in zone non servite da pubbliche fognature
- Art. 5 - Scarichi della categoria B in zone non servite da pubbliche fognature
- Art. 6 - Scarichi della categoria C in zone non servite da pubbliche fognature
- Art. 7 - Scarichi della categoria D in zone non servite da pubbliche fognature
- Art. 8 - Adeguamento alla normativa tecnica regionale degli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo
- Art. 9 - Autorizzazioni allo scarico

TITOLO II - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE

- Art. 10 - Scarichi in corpi d'acqua superficiali
- Art. 11 - Scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo
- Art. 12 - Scaricatori di piena
- Art. 13 - Autorizzazioni allo scarico

TITOLO III - TUTELA DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL'INQUINAMENTO

- Art. 14 - Ambito di applicazione
- Art. 15 - Recapito dei nuovi scarichi
- Art. 16 - Scarichi in zone servite da pubbliche fognature
- Art. 17 - Scarichi in zone non servite da pubbliche fognature
- Art. 18 - Obblighi dei titolari degli scarichi da disattivare
- Art. 19 - Smaltimento delle acque meteoriche
- Art. 20 - Smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio
- Art. 21 - Bonifica dei terreni e delle opere
- Art. 22 - Divieti di smaltimento di particolari tipi di rifiuti
- Art. 23 - Controlli diretti sui terreni e sulle opere utilizzate per la dispersione degli scarichi
- Art. 24 - Prescrizioni tecniche per la movimentazione, lo stoccaggio ed il deposito di materie prime, prodotti intermedi e rifiuti
- Art. 25 - Autorizzazioni agli scarichi
- Art. 26 - Programmi di attuazione delle reti fognarie

TITOLO IV - BONIFICA DELLE FALDE IDRICHE AD USO POTABILE

- Art. 27 - Interventi di risanamento delle falde
- Art. 28 - Delegha
- Art. 29 - Procedure di assegnazione dei contributi
- Art. 30 - Accertamenti analitici
- Art. 31 - Provvedimenti delle autorità sanitarie

- Art. 32 - Approvvigionamento idrico d'emergenza
- Art. 33 - Accollo delle spese
- Art. 34 - Chiusura dei pozzi di emungimento
- Art. 35 - Controllo dei pozzi

TITOLO V - NORME COMUNI E FINALI

- Art. 36 - Disposizioni urbanistiche
- Art. 37 - Compiti della Regione
- Art. 38 - Ambito di efficacia della normativa
- Art. 39 - Sanzioni
- Art. 40 - Modificazioni ed integrazioni dell'art. 9 della L.R. 20 marzo 1980, n. 32
- Art. 41 - Revoca e riassegnazione di contributi
- Art. 42 - Abrogazione di norme
- Art. 43 - Norma finanziaria
- Art. 44 - Entrata in vigore

**TITOLO I
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI**

Art. 1

Classificazione degli scarichi

1. Gli scarichi degli insediamenti civili, come definiti dall'art. 1/quarter del D.L. 10 agosto 1976, n. 544, convertito con modificazioni in Legge 8 ottobre 1976, n. 690, sono distinti nelle categorie di seguito convenzionalmente indicate:

categoria A: scarichi provenienti da insediamenti abitativi, alberghieri, turistici, sportivi, ricreativi, scolastici e sanitari di consistenza inferiore a cinquanta vani o a cinquemila metri cubi, che non comprendano laboratori chimici, fisici o biologici;

categoria B: scarichi provenienti da:

B₁ insediamenti abitativi, alberghieri, turistici, sportivi, ricreativi scolastici e sanitari di consistenza uguale o superiore a cinquanta vani o a cinquemila metri cubi, che non comprendano laboratori chimici, fisici o biologici;

B₂ insediamenti diversi da quelli delle categorie A e B₁ assimilati ai sensi del successivo secondo comma a quelli provenienti da insediamenti abitativi;

categoria C: scarichi di acque di rifiuto di insediamenti adibiti a prestazione di servizi, individuati ai sensi del successivo art. 37;

categoria D:

D₁ scarichi delle categorie A e B₁, qualora gli insediamenti da cui provengono comprendano laboratori chimici, fisici o biologici;

D₂ scarichi diversi da quelli delle categorie A, B, C e D₁.

2. Ai sensi della Legge 8 ottobre 1976, n. 690, sono assimilati a quelli provenienti da insediamenti abitativi gli scarichi provenienti da qualsiasi attività a mezzo dei quali vengono annualmente allontanate, dopo l'uso, acque di approvvigionamento per un volume massimo non superiore a quello degli edifici di provenienza e il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia compreso nei parametri di cui alla allegata tabella 1 e inferiore alle corrispondenti concentrazioni limite.

Art. 2

Scarichi in zone servite da pubbliche fognature

1. Gli scarichi di cui al precedente art. 1 sono ammessi nelle pubbliche fognature purché osservino i regolamenti emanati dall'autorità locale che gestisce la pubblica fognatura.

2. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione i criteri a cui debbono conformarsi tali regolamenti.

3. A far tempo dall'entrata in vigore della presente

DA COMPILARSI IN DUPLICI COPIA:
PER IL COMUNE E PER L' U.S.S.L.68

AL SINDACO DEL COMUNE DI

Marca
da bollo
originale

OGGETTO: Domanda di autorizzazione all'immissione di scarichi di in-
sedimento produttivo nella pubblica fognatura (art. 15 legge
10 maggio 1976, n. 319).

I..... sottoscritt.....
nat..... a..... il..... residente
in..... Via..... n.....
nella sua qualità di (1).....
della Ditta.....
con sede legale in..... Via..... n.....

C H I E D E

l'autorizzazione allo scarico nel collettore della pubblica fognatura di
Via/Piazza.....
..... dei rifiuti liquidi provenienti
dall'insediamento produttivo ubicato in.....
Via..... n..... destinato a.....

Fornisce, all'uopo, i seguenti elementi:

1) DATI SULL'INSEDIAMENTO

- Concessione edilizia n. del
- Consistenza: Volume mc.; Piani n.; Superficie coperta mq.; Superficie scoperta degli annessi scolanti nello scarico mq. destinati a
- Tipo di produzione (2)
- Ciclo di lavorazione (3):

1) Pianta e foto normalizzate intorno ad estere di riferimento.

2) Dati sui consumi idrici

2) DATI SUI CONSUMI IDRICI

— Fonti di approvvigionamento (4): _____

— Quantità di acqua da prelevarsi nell'anno solare: mc. _____,
di cui mc. _____ per processi produttivi, mc. _____ per raffreddamento e mc. _____ per usi civili;

— Utilizzazione dell'acqua:

	Processo e servizi %	Raffreddamento %	Altri usi %	TOTALE
Acquedotti				100
Pozzi				100
Acque superficiali				100
Altre fonti				100

— Sistemi di ricircolazione delle acque di processo e di raffreddamento (5): _____

3) DATI SUGLI SCARICHI:

— Quantità di acque scaricate nell'anno solare: mc. _____
provenienti da utilizzazione per usi industriali, mc. _____
provenienti da utilizzazioni per usi civili (solo se separate da quelle industriali)

4) IMPIANTI DI TRATTAMENTO E DEPURAZIONE

— Tipo e principi tecnici di funzionamento _____

— Capacità di trattamento: mc. _____ al giorno;

— Fanghi prodotti: mc. _____ al giorno.

Allega alla presente: (6)

1) planimetria schematica, dalla quale si rivelano:

- a) l'immobile e le canalizzazioni interne ed esterne al fabbricato, distinte a seconda della natura delle acque convogliate;
- b) le reti di fognatura pubblica esistenti nella zona;
- c) i punti esatti di scarico, i pozzi, fosse biologiche, vasche di raccolta, ecc. distinti con numerazione progressiva;
- d) i punti di ubicazione dei pozzetti di ispezione e di prelievo dei campioni;

2) relazione tecnica, in duplice copia, illustrante le caratteristiche chimiche, fisiche e batteriologiche degli scarichi;

II

IL RICHIEDENTE

- (1) Titolare, legale rappresentante ecc.
- (2) Descrivere l'attività dell'insediamento produttivo.
- (3) Descrivere, per ciascun prodotto, il tipo d'impianto e il processo tecnologico utilizzato, nonché le materie prime e semilavorate impiegate.
- (4) Acquedotto pubblico o privato, pozzi (numero e portata annua), cisterne, acque superficiali. (Indicare il nome del corpo idrico) ecc.
- (5) Indicare le caratteristiche dell'impianto.
- (6) Solo nel caso in cui è richiesta la sola autorizzazione allo scarico

PARERE DELL'UFFICIALE SANITARIO:

Prot. n. _____

II

L'UFFICIALE SANITARIO



PARERE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE:

Prot. n. _____

Il _____

IL TECNICO COMUNALE

